



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

*Classificazione 11.100/467/2016A/A16.000
(da citare nella risposta)*

*Data e protocollo del documento sono riportati nei
metadati del mezzo trasmissivo*

Rif. n. 19303/A1610A del 23/07/2019

Al Responsabile del procedimento dello
Sportello Unico Attività Produttive
c/o Comunità Collinare Colline Alfieri
PEC: collinealfieri@cert.ruparpiemonte.it

Alla Provincia di Asti – Servizio Ambiente
Staff Integrato di Avvalimento Provinciale
PEC: provincia.asti@cert.provincia.asti.it

Al Comune di ANTIGNANO (AT)
PEC: antignano@cert.ruparpiemonte.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio per le province di
Alessandria, Asti e Cuneo
Piazza S. Giovanni, 2 - 10122 TORINO
PEC: mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it

e p.c. Alla Regione Piemonte – Direzione A19000
Direzione Competitività Sistema Regionale
Settore Polizia mineraria, cave e miniere
PEC: attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it

e p.c. Alla Regione Piemonte – Direzione A16000
Settore Copianificazione Urbanistica
Area Sud-Est – A1608A
PEC: territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge Regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: ANTIGNANO (AT)

Classif. 11.100/467/2016A/A16.000

Intervento: Pratica SUAP n. 66/2016 – Coltivazione mineraria di Cava di sabbia e ghiaia sita in località “Premes” del Comune di Antignano.

Proponente: Asti Cave S.r.l.

Avvio del procedimento a seguito del deposito di documentazione tecnica a risposta della comunicazione dei motivi ostativi alla procedibilità dell'istanza ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241/1990 e s.m.i. - Invio documentazione tecnica predisposta dal proponente e richiesta pareri.

Comunicazione

Con riferimento alla nota qui pervenuta dallo Sportello Unico Attività Produttive c/o Provincia di Asti Area pianificazione, edilizia, patrimonio, trasporti e ambiente – Servizio Ambiente, in data 23 luglio 2019, relativa al deposito di documentazione tecnica a risposta della comunicazione dei motivi ostativi alla procedibilità dell'istanza ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241/1990 e s.m.i., con cui si chiedono i pareri di competenza necessari alla conclusione del procedimento di Conferenza dei Servizi per l'ottenimento dell'espressione del giudizio di compatibilità ambientale e della contestuale autorizzazione alla coltivazione di cava ex l.r. 23/2016,

esaminati i documenti tecnici e gli atti istruttori prodotti, relativi al procedimento di Conferenza dei Servizi per l'ottenimento dell'espressione del giudizio di compatibilità ambientale e della contestuale autorizzazione alla coltivazione di cava ex l.r. 23/2016, unitamente alle ultime integrazioni tecniche reperibili sul *link* indicato nella stessa lettera in oggetto,

constatato che l'intervento consiste in un progetto di coltivazione mineraria e recupero ambientale per una cava di sabbia e ghiaia in località Premes del Comune di Antignano, in prossimità del confine con il limitrofo Comune di Revigliasco d'Asti, e che i terreni interessati denotano un andamento pressochè pianeggiante e un utilizzo essenzialmente agricolo,

visto che l'intervento ricade totalmente nella delimitazione dell'area sottoposta a tutela paesaggistica, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. c) e d) del d.lgs. 42/2004, mediante decreto ministeriale 1 agosto 1985 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona denominata Oasi del Tanaro sita nei comuni di Antignano, Asti, Isola d'Asti, Mongardino, Revigliasco d'Asti” e individuata con numero di riferimento regionale B015 nella tavola P2 e nel Catalogo dei Beni paesaggistici del Piemonte, Parte prima, del Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017,

Classif. 11.100/467/2016A/A16.000

appurato altresì, dal fascicolo di *“Osservazioni e integrazioni ex art. 10 legge 241/1990”* aggiornato al giugno 2019, che la porzione nord-orientale dell’area d’intervento ricade all’interno della fascia di rispetto di una ex cava allagata, attualmente adibita ad attività sportive e ricreative, soggetta a tutela paesaggistica ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lett. b) del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., così come disposto dall’art. 15, comma 2, delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017,

rilevato dal medesimo fascicolo di *“Osservazioni e integrazioni ex art. 10 legge 241/1990”* aggiornato al giugno 2019, che viene delineata *“a corredo e completamento del progetto estrattivo, una proposta di variante temporanea e parziale, di carattere esclusivamente normativo (...) al vigente P.R.G.C. (...) finalizzata a regolamentare l’esercizio e la gestione delle cave identificabili nella tipologia delle attività estrattive temporanee in aree agricole”*,

richiamata la precedente comunicazione trasmessa da questo Settore, in data 13 febbraio 2019 con prot. n. 4243/A1610, a seguito della riattivazione del procedimento di Conferenza di Servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990 e s.m.i. inerente l’intervento in oggetto,

verificato che ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i., gli interventi in oggetto **non** sono compresi nei casi per cui la competenza a rilasciare l’autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune Antignano (AT) risulta tuttora essere idoneo all’esercizio della delega ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 e pertanto competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi della normativa in epigrafe.

Si rammenta che con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 è stato approvato il Piano Paesaggistico Regionale (Ppr); le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettera b., del Codice stesso, riportate nel *“Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte”*, Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati.

Si ricorda che con D.P.G.R. 22 marzo 2019, n. 4/R, è stato emanato il Regolamento regionale per l’attuazione del Ppr e, in particolare, si richiamano i disposti dell’art. 11 (regime transitorio) allo scopo di verificare il livello di approfondimento, della documentazione progettuale, necessario alle verifiche di coerenza e di conformità con le disposizioni del Ppr, in caso di varianti urbanistiche connesse all’intervento.

A tal riguardo, visto che nel fascicolo *“Osservazioni e integrazioni ex art. 10 L. 241/90”* viene fatto riferimento a una *“proposta di variante temporanea e parziale, di carattere esclusivamente normativo (...) al vigente PRGC (...)”*, si evidenzia la necessità di effettuare le necessarie verifiche ai sensi dell’art. 11 del Regolamento sopra citato. Detta verifica di coerenza dovrà riguardare l’intero testo degli articoli riferiti alle *“Componenti paesaggistiche”* riguardanti l’area d’intervento, individuate dalla tavola P4 del Ppr, compresi inoltre anche gli obiettivi, gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni contenute nell’art. 15 delle norme di Ppr, essendo stato appurato nella documentazione prodotta che l’area d’intervento è sottoposta in parte a tutela paesaggistica anche ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. b) del d.lgs 42/2004. In particolare, si segnalano i riferimenti alle attività estrattive citati nell’art. 15, comma 7, lett. c), e nell’art. 20, comma 8, delle norme di Ppr.

Si precisa che l’autorizzazione paesaggistica, oltre a recepire preventivamente il parere della Commissione locale del Paesaggio, potrà essere rilasciata a seguito dell’acquisizione del parere del Soprintendente o, nel caso in cui tale parere non sia reso secondo quanto previsto dall’art. 146 del d.lgs 42/2004, nei termini stabiliti dalla legge 241/1990 e s.m.i..

Nel contempo, con specifico riferimento alle osservazioni e integrazioni contenute negli aggiornamenti documentali del giugno 2019, si ribadisce che le prescrizioni contenute nella scheda B015 (D.M. 1 agosto 1985) del *“Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte”*, Prima parte, del Ppr sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza.

Con riferimento alla richiesta formulata dal Comune di Antignano, con prot. n. 850 del 25 febbraio 2019, che auspica, nell’ambito del procedimento attivato, *“l’espressione di un parere interpretativo della normativa in vigore da parte dei Settori regionali di competenza e della Soprintendenza (...)”* e, nel dettaglio, un chiarimento riguardante la prescrizione che recita: *“Non è consentita l’apertura di nuovi siti di cava; gli interventi di coltivazione nelle aree di cava esistenti, anche in ampliamento, devono prevedere ... (22)”* e, in particolare, che cosa si intenda per *“Aree di cava esistenti”*, si rileva quanto segue.

Si richiamano, in primo luogo, le *“indicazioni applicative sull’uso delle prescrizioni specifiche dei beni paesaggistici”* di cui al n. 22 (inerente il caso in esame) contenute nel Catalogo dei Beni paesaggistici del Piemonte – Prima parte (pag. 8 e seguenti) in cui si chiarisce che: *“La prescrizione intende impedire l’apertura di nuove aree di coltivazione. Sono comunque consentiti oltre al proseguimento dell’attività di coltivazione dei siti di cava esistenti, anche il loro ampliamento (...)”* e si precisa, in relazione a quanto richiesto dal Comune, che il Comitato tecnico, di cui all’articolo 3 del Protocollo d’intesa tra Regione Piemonte e MiBAC per la formazione del Piano Paesaggistico (28/3/2008), e in base all’articolo 4, commi 2 e 3 dell’Accordo Regione -

Classif. 11.100/467/2016A/A16.000

MIBACT del 14/3/2017 è l'organismo che ha tra le sue competenze quella di formulare modalità di applicazione del Piano con particolare riferimento ai beni paesaggistici.

Ciò premesso, in assenza di una indicazione di tale organo, a titolo collaborativo, e fatto salvo quanto sarà formulato dalla competente Soprintendenza nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica, si evidenzia che il contenuto della prescrizione in oggetto parrebbe assolvere a una doppia finalità: da un lato la tutela paesaggistica degli ambiti interessati, inibendo la realizzazione di nuovi siti di cava, dall'altro di non precludere la prosecuzione delle attività economiche di coltivazione in atto o in eventuale ampliamento. Da ciò discende che l'esistenza della cava è correlata alla presenza di un'attività non ancora conclusa; al riguardo è utile confrontarsi con i contenuti dell'art. 15, comma 2, delle Norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale (l'articolo tratta dei laghi di cava), dove si definiscono le condizioni necessarie affinché l'attività possa ritenersi conclusa in relazione sia agli aspetti della coltivazione sia a quelli economici e amministrativi (*"qualora sia definitivamente conclusa l'attività di coltivazione relativa all'intero sito di intervento e per il quale non risultino più attive garanzie fidejussorie o assicurative finalizzate a tutelare la Pubblica amministrazione in relazione all'attuazione delle opere di recupero ambientale."*).

A titolo conoscitivo si evidenzia infine che l'ambito d'intervento, secondo le rappresentazioni della tavola P4 del Ppr, parrebbe essere posto nelle vicinanze di una "Insula" specializzata (morfologia insediativa 8) di cui all'art. 39, comma 1, lett. a), punto II, inerente: *"le principali aree estrattive e minerarie"*.

Si resta in attesa del verbale della Conferenza di Servizi.

Distinti saluti.

Il Funzionario Istruttore
Arch. Mauro Martina

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.